



bildung kaufleute schweiz
formation commerciale suisse
formazione commerciale svizzera

Regolamento interno

Commissione

svizzera per lo

sviluppo professionale e la
qualità (CSSPQ)

Impiegati di commercio

CFP e AFC

Emanato dalla CSSPQ con decisione del 20 novembre 2025

Bildung Kaufleute Schweiz BIKAS
Formation Commerciale Suisse FOCOS
Formazione Commerciale Svizzera FOCOS

Schlösslistrasse 39
3008 Bern
Schweiz

+41 31 381 56 86
info@bikas.ch
www.bikas.ch



Indice

Parte 1	In generale	3
Parte 2	Organizzazione delle riunioni	3
Parte 3	Responsabilità, compiti e principi di lavoro	4
Parte 4	Informazione, comunicazione e pubblicità	6
Parte 5	Disposizioni finali	6



Premessa

Gli organi responsabili della formazione commerciale di base, in base all'art. 28 dell'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 16 agosto 2021 (versione del 1° gennaio 2024) e in base all'art. 24 dell'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 16 agosto 2021 (versione del 1° gennaio 2023), istituiscono una Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità (CSSPQ) Impiegati di commercio CFP e AFC.

La CSSPQ Impiegati di commercio CFP e AFC adotta il seguente regolamento interno, che sostituisce tutte le precedenti disposizioni relative alle Commissioni esistenti a livello CFP e AFC.

Parte 1 In generale

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento interno disciplina i compiti, l'organizzazione e le modalità operative della CSSPQ Impiegati di commercio CFP e AFC (di seguito denominata «Commissione»).

Art. 2 Costituzione, presidenza, durata del mandato, segreteria

- 1 La Commissione si autocostruisce.
 - 2 La presidenza e la vicepresidenza sono ricoperte da membri della delegazione degli organi responsabili della formazione commerciale di base.
 - 3 Il mandato ordinario ha una durata di tre anni. La rielezione è possibile.
 - 4 Il primo mandato ordinario ha inizio a maggio 2024 e termina a maggio 2027.
 - 5 La segreteria è gestita dal Segretariato di FOCOS.
-

Parte 2 Organizzazione delle riunioni

Art. 3 Pianificazione delle riunioni

- 1 La Commissione si riunisce in sessione plenaria ordinaria secondo un calendario delle riunioni stabilito in anticipo per l'anno civile, di norma con cadenza semestrale.
- 2 Se l'urgenza degli affari lo richiede, il o la Presidente può convocare una riunione straordinaria di propria iniziativa o su richiesta di almeno cinque membri.

Art. 4 Preparazione delle riunioni

- 1 La plenaria è convocata dalla segreteria su incarico del o della Presidente.
- 2 14 giorni prima della seduta i membri della Commissione ricevono di norma:
 - a) l'invito alla riunione,
 - b) l'ordine del giorno,
 - c) i documenti necessari per la riunione.



Art. 5 Ordine del giorno

L'ordine del giorno è approvato all'inizio della riunione a maggioranza semplice dei membri.

Art. 6 Quorum

La Commissione è in grado di deliberare se almeno la metà dei membri è presente alla riunione.

Art. 7 Sostituzione

In casi debitamente giustificati è possibile ricorrere a un/a sostituto/a. Il o la Presidente decide in merito alle sostituzioni.

Art. 8 Deliberazione

- 1 La deliberazione avviene congiuntamente con i partner di rete.
- 2 Le decisioni che riguardano esclusivamente l'Oml vengono prese a maggioranza semplice dei e delle rappresentanti dell'Oml presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del o della Presidente.
- 3 In casi urgenti, è possibile richiedere l'opinione dei membri per mezzo di circolare.

Art. 9 Art. 9 Verbale

- 1 La segreteria redige un verbale delle riunioni della Commissione, che riporta le decisioni e le considerazioni essenziali.
- 2 Il verbale viene di norma inviato ai membri entro tre settimane.

Parte 3 Responsabilità, compiti e principi di lavoro

Art. 10 Art. 10 Compiti e principi di lavoro

- 1 I compiti derivano dalle disposizioni identiche dell'art. 24, comma 4 dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio CFP e dell'art. 28, comma 4 dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio AFC.
- 2 La Commissione garantisce l'applicazione di standard di esecuzione, requisiti di prestazione e valutazioni delle prestazioni uniformi a livello nazionale. Essa opera secondo lo stato corrente della pratica professionale e della scienza.
- 3 Al fine di garantire una revisione continua di tutti gli strumenti di attuazione rilevanti per la formazione nonché la creazione delle basi necessarie per il processo di sviluppo professionale nel dialogo con le scuole professionali e in coordinamento con i partner di rete, FOCOS e CIFIC Svizzera hanno creato gruppi di lavoro in comune nell'ambito dello sviluppo professionale. Il lavoro dei gruppi si basa sul concetto valido per ciascuno di essi. Tale concetto è parte integrante del presente regolamento interno (in allegato) ed è soggetto ad aggiornamento e ampliamento, se necessario, da parte della Commissione in coordinamento con i partner di rete e le organizzazioni rappresentate nella Commissione.



- 4 Il comparto «Sviluppo professionale» di FOCOS e il sostegno didattico elaborano un piano generale per l'ambito dello sviluppo professionale da sottoporre ai responsabili del budget degli organi responsabili e all'Associazione per i mezzi di apprendimento per l'insegnamento delle materie professionali nella formazione commerciale di base. I compiti sono descritti nell'allegato al presente regolamento interno.
- 5 Gli enti di competenza degli organi responsabili della formazione commerciale di base, la Commissione, i comparti competenti di FOCOS e i gruppi di lavoro nell'ambito dello sviluppo professionale costituiscono, insieme al sostegno didattico, un'organizzazione permanente.
- 6 Salvo modifiche relative al concetto o ai principi, la Commissione è l'unica responsabile dell'adeguamento dei documenti a valle del piano di formazione per garantire e implementare la formazione professionale di base e promuovere la qualità, già esistenti e approvati dagli organi responsabili della formazione commerciale di base.

Art. 11 Presidenza

- 1 Il o la Presidente svolge i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede le sessioni plenarie,
 - b) determina le priorità lavorative e gli argomenti delle riunioni,
 - c) è responsabile del coordinamento dei lavori della Commissione,
 - d) rappresenta la Commissione esternamente.
- 2 Se il o la Presidente è impossibilitato/a a esercitare la sua funzione, i compiti sono assunti dal o dalla Vicepresidente.

Art. 12 Organizzazione delle riunioni

La segreteria svolge le seguenti attività:

- a) invito e informazione dei membri della Commissione,
- b) redazione dei verbali,
- c) risposta alle richieste in coordinamento con il o la Presidente,
- d) garanzia del flusso di informazioni tra la Commissione e i partner di rete e le organizzazioni rappresentati all'interno della Commissione ai sensi dell'articolo 45, comma 1 dell'Ordinanza sulla formazione professionale.

Art. 13 Membri della Commissione

- 1 La composizione della Commissione è determinata dalle disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 2, dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio CFP e dell'art. 28, commi 1 e 2, dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio AFC.
- 2 I membri della Commissione sono nominati dai singoli partner di rete. La Table Ronde Scuole Professionali nomina i e le rappresentanti delle scuole professionali, in coordinamento con le singole conferenze scolastiche. Gli organi responsabili della formazione professionale di base procedono all'elezione dei membri.



Art. 14 Organizzazioni rappresentate nella Commissione

- 1 Le organizzazioni rappresentate nella Commissione creano le premesse del trattamento delle questioni sottoposte alla Commissione.
- 2 Le organizzazioni rappresentate nella Commissione retribuiscono direttamente le persone da loro delegate.
- 3 I membri della Commissione fanno da tramite con le organizzazioni da loro rappresentate. Provvedono ad assicurare un ampio sostegno e un trattamento tempestivo delle questioni della Commissione all'interno degli organi delle rispettive organizzazioni.
- 4 Le persone esperte in materia di formazione della CSFP insieme ai e alle rappresentanti delle conferenze scolastiche e del corpo docente specializzato assicurano il coordinamento della loro collaborazione.
- 5 Le richieste alla Commissione possono essere presentate dai partner di rete, dalle organizzazioni rappresentate nella Commissione e dai gruppi di lavoro nell'ambito dello sviluppo professionale.
- 6 Gli organi della CIFIC Comunità di interessi Formazione commerciale di base Svizzera (CIFIC Svizzera) e di Formazione Commerciale Svizzera (FOCOS) si coordinano a livello dei rispettivi Consigli direttivi e Segretariati. I Segretari esecutivi partecipano alle riunioni in qualità di membri della Commissione o partecipanti con voto consultivo.

Art. 15 Gruppi di lavoro ed esperti

Oltre ai gruppi di lavoro nell'ambito dello sviluppo professionale di cui all'art. 10, comma 3, la Commissione può, se necessario, istituire gruppi di lavoro ad hoc o ricorrere a esperti, conformemente all'allegato al presente regolamento interno. Il finanziamento deve essere discusso caso per caso in coordinamento con gli organi responsabili.

Parte 4 Informazione, comunicazione e pubblicità

Art. 16 Riservatezza

- 1 Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
- 2 I membri e gli esperti consultati sono tenuti a mantenere il segreto su ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui tali informazioni siano dichiarate riservate.

Art. 17 Delibere

Le delibere delle riunioni vengono comunicate in maniera adeguata. La comunicazione avviene in coordinamento con le organizzazioni rappresentate nella Commissione e può essere effettuata tramite i loro canali.

Parte 5 Disposizioni finali

Art. 18 Collaborazione con gli organi responsabili



Per la collaborazione e in particolare per le questioni relative al finanziamento fanno fede gli statuti e i regolamenti interni di FOCOS e di CIFIC Svizzera.

Art. 19 Revisione

Il presente regolamento interno viene periodicamente rivisto dalla Commissione e, se necessario, adeguato alle nuove circostanze.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore con l'approvazione da parte della CSSPQ Impiegati di commercio CFP e AFC e sostituisce tutte le precedenti disposizioni relative alle Commissioni esistenti a livello CFP e AFC.

Berna, 20 novembre 2025

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità (CSSPQ) Impiegati di commercio CFP e AFC

Allegato

Concetto «Gruppi di lavoro nell'ambito dello sviluppo professionale FOCOS e CIFIC Svizzera»